

Il suicidio del sicario.

Il Gran Consiglio del Fascismo tra Partito e Stato

SAVERIO GENTILE

1. Premessa

Sull'affollato proscenio del Ventennio il Partito Nazionale Fascista¹, ed ancor di più il Gran Consiglio², mi ricordano alcune tavole di Brueghel il Vecchio richiamando alla mia mente il carro – democratico e livellatore – del *Trionfo della morte*, i monti e gli alberi della *Conversione di San Paolo* – esasperanti una potente verticalità – o il desco imbandito del *Banchetto nuziale* – che è posto in senso obliquo e cattura l'occhio dello spettatore e quasi lo guida – o – ancora – la notissima *Torre di Babele*. Intendo dire che – al pari delle figure esaltate dal grandissimo artista fiammingo nelle sue opere, autentiche, e straordinarie, meditazioni, disincantate e dunque ancor più vere, sull'uomo, sul mondo e sulle sue ossessioni³ – il Partito e il Gran Consiglio incombono sull'esperienza storica rappresentata dal fascismo ed impongono una presenza continua e costante.

Avendo gli studiosi nelle loro ricerche – sia in quelle più risalenti che in quelle più

prossime – concentrato il fuoco dell'attenzione in misura sensibilmente maggiore sul primo elemento del binomio piuttosto che sul secondo – tanto da osservarsi che non solo «non esistono ampie ricerche monografiche» ma risultano anche «pochi appigli storiografici»⁴ dedicati appositamente al Gran Consiglio – soffermo il mio interesse soprattutto su quest'ultimo, appunto. La scelta muove da una ulteriore considerazione: è mia convinzione che dal grandangolo del Gran Consiglio sia possibile esaltare prospettiva e, quel che più conta, spazio e profondità del fenomeno giuridico fascista. In tal modo, nella filigrana dell'analisi dedicata a questo organo, si può concorrere, in modo determinante, a rendere l'*ubi consistam* del fascismo. E ancora. Tale consesso rappresenta e costituisce un tassello realmente imprescindibile del grande "mosaico" costituzionale del fascismo se non addirittura forse, anche questo è un mio convincimento, il tassello decisivo di quell'ordinamento.

Nel presente contributo intendo allora, necessariamente in forma sintetica, riflettere circa la genesi del Gran Consiglio, richiamando in particolare la sua così detta "costituzionalizzazione" (2), quindi – ricomponendo (in parte) in unità il binomio – analizzare il complesso rapporto, che proprio nel Gran Consiglio ha conosciuto un capitolo ed un aspetto non secondario, esistente tra il Partito Nazionale Fascista e lo Stato (3) al fine di interrogarmi poi in merito alla reale natura ed al ruolo preciso recitato da quel supremo collegio nell'ordito complessivo dell'architettura istituzionale posta in essere dal regime (4) e, da ultimo, effettuare qualche generale considerazione di tenore storico/giuridico circa la portata ed il carattere complessivo dell'intero Ventennio (5).

2. *La Legge 9 dicembre 1928 n. 2693 "Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo"*

A meno di due mesi dalla marcia su Roma, la sera del 15 dicembre 1922, Mussolini – al termine di un Consiglio dei Ministri ed anche al fine di smussare e far rientrare le fibrillazioni insorte tra il Partito ed il Governo a cagione di tensioni create dalle azioni di alcune squadre del fascismo locale⁵ – convocò talune tra le personalità più in vista del Partito per discutere ed assumere determinazioni circa le organizzazioni militari fasciste e poi anche in merito alla legge elettorale ed ai sindacati⁶.

La prima riunione ufficiale di quello che fu detto il Gran Consiglio del Fascismo s'ebbe il successivo 12 gennaio. Non è dato, allo stato attuale delle conoscenze, sapere

se – come ricordato da qualcuno – Mussolini avesse anticipato la sua decisione di sostituire la Direzione del Partito con un «gran consiglio del regime»⁷ o se, al contrario e come sostenuto da altri⁸, assunse la decisione – una delle tante "mosse del cavallo" con cui giustappunto risolvere una situazione irta di pericolose frizioni – «all'improvviso, poiché, contrariamente a quello che era solito fare per tutti gli altri progetti, non ne aveva parlato in precedenza con nessuno»⁹.

In fin dei conti importa (relativamente) poco apparendomi consentaneo all'insorgente regime la presenza di un ristretto gruppo dirigente schiettamente fascista che collaborasse con il suo *leader*. Non senza motivo Carlo Costamagna ne riconduce la creazione al momento subito successivo alla cessazione del «*Quadrumvirato* che aveva diretto le operazioni insurrezionali ed era stato, sotto la guida del *Duce*, il *collegio direttivo* del movimento fascista, e pertanto del Partito nella sua fase precostituzionale e pregiuridica»¹⁰. Il Gran Consiglio appare come una sorta di *Quadrumvirato* allargato¹¹ in cui trovano posto i «cooperatori principali della rivoluzione»¹². In siffatto contesto lo si può – in modo corretto – definire una sorta di "Consiglio di guerra" per cui «come prima dell'azione il Capo Supremo chiama a gran rapporto i suoi generali, per ascoltarli ma soprattutto per dar loro ordini, così al momento delle grandi decisioni storiche, il Gran Consiglio potrà essere chiamato a rapporto, per esprimere il suo parere»¹³. Né l'utilizzo di un tale linguaggio militare – o militaresco – può sorprendere alcuno: di Mario Sbriccoli siamo debitori (anche) per aver egli acutamente definito la politica del diritto penale fascista null'altro che una «guerra che la nazione combatte

contro i suoi nemici di ogni sorta»¹⁴ e dunque lo scenario è quello di un perenne conflitto in corso.

Per oltre un lustro il Gran Consiglio funzionò come un organo – il primo in linea gerarchica – del P.N.F., che dalla fine del 1926 era ormai il Partito unico¹⁵. Svolse un ruolo non trascurabile – basti pensare alla immediata creazione di quella che sarebbe divenuta la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale – volto prima, *intra moenia*, alla organizzazione e ristrutturazione del Partito e poi, *extra moenia*, alle «grandi riforme legislative ed amministrative» nonché alla «politica estera, sebbene sempre con funzioni esclusivamente consultive»¹⁶ comunque tale da far con enfasi affermare a Mussolini che «tutte le grandi istituzioni del Regime sono sorte dal Gran Consiglio»¹⁷. Pur non senza incertezze marciò a fianco dell'erigendo regime sino a quando scoccò il momento di farsi parte – e parte nobile – dello Stato stesso, contribuendo in misura significativa a caratterizzarlo, specificarlo e non meno ridisegnarlo nelle sue armonie giuridiche e forme istituzionali. Le vocate incertezze risultano invero testimoniate dalle continue modifiche a cui l'assise andò incontro perfino per la individuazione del suo nome¹⁸ e la scelta definitiva rifletté con solare evidenza la pretesa (e sospirata) identificazione del Fascismo, alfine, «con la Nazione e con lo Stato» tanto da potersi – nella relazione del Capo del Governo al relativo disegno di legge – affermare «di conseguenza che Gran Consiglio del Fascismo equivale a dire Gran Consiglio della Nazione o dello Stato»¹⁹.

La Legge 9 dicembre 1928 n. 2693 – recante norme relative all'*Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo* – costituisce probabilmente il punto

di non ritorno per quanto attiene al vasto campo animato dalle trasformazioni, dagli esperimenti e dalle alchimie costituzionali in orbace. È come se, con essa, il regime raggiungesse la maggiore età e si riscoprisse adulto: infatti, quello che era un – certo autorevole – ente di fatto assurge niente di meno che al rango costituzionale di «*organo direttivo supremo della Politica Nazionale* [...] destinato, per la natura ad esso proprio, ad assicurare [...] la *unità e continuità* del potere statale nel *Partito*, che identifica con le proprie le finalità dello Stato»²⁰.

Ma, come e perché si era giunti a tale provvedimento? L'organo, espressione del movimentismo rivoluzionario delle origini, aveva funzionato quale sorta di «camera di compensazione» tra le varie anime del fascismo, chiamate a raccolta, ma anche come *locus* in cui esplorare, tratteggiare e suggerire «le grandi linee della politica del regime, destinate poi a venir elaborate, per la loro concreta applicazione, dal Consiglio dei Ministri [...] ed a ricevere quindi la sanzione formale delle Camere»²¹. Così, il provvedimento del 1928 – tra l'altro – provava a risolvere e suturare il taglio profondo inferto alla costituzione materiale per effetto della presenza di un organo aggettivabile come «anfibia»²² perché appartenente al Partito, ed espressione di questo, ma parimenti in grado di incidere con forza sulle politiche governative; il che costituiva una oggettiva e formidabile novità giocante sul consueto, ed abusato, duplice piano del politico e del giuridico, una volta di più correlati. A tal proposito non posso esimermi dal rimarcare che l'operazione in parola aveva visto la luce, spregiudicatamente, attraverso un singolare procedimento di autopromozione nel senso che era stato, con ogni evidenza, lo stesso Gran Consiglio «con

disinvolto procedimento» ad «elevare se stesso a un rango di ordine ben superiore, consentendo in questo modo al regime (nel silenzio di gran parte della scuola giuspubblicistica italiana) di scrivere *una delle pagine più nere nella storia istituzionale dell'Italia unita*»²³.

Assai più correttamente allora – ed a voler chiamare le cose con il loro nome – la ben nota “costituzionalizzazione” fu – in realtà – piuttosto una «autocostituzionalizzazione»²⁴ palesante «un procedimento viziato sia dal punto di vista logico che giuridico»²⁵. Tutto questo, inoltre, poneva un problema non da poco e «a ben vedere la questione non era tanto semplice: i poteri da attribuire al nuovo organismo andavano o inventati di bel nuovo o tolti a qualcuno, ed il secondo caso non era privo di spinosi problemi»²⁶.

Rinvio al paragrafo 4 l'analisi dei profili più rilevanti e problematici della Legge n. 2693²⁷ limitandomi ora a porre in luce che da uno sguardo, anche rapido, ai quindici articoli in cui risultava frazionata – posta la squillante disposizione iniziale che definiva il collegio «l'organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922» – emerge facilmente che la sola disposizione numero 11 risultava attributiva di funzioni deliberative: in ordine al Partito – su cui si sanciva il (parziale) controllo²⁸ – e, soprattutto, riconoscendogli il diritto di designare la «lista dei deputati ai termini dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1928, n. 1019»²⁹. Proprio quest'ultimo notevole provvedimento, disciplinante la rappresentanza politica, aveva costituito l'*occasione legis* del successivo intervento dicembrino, di fatto imponendolo e prefigurando le due «trasformazioni principali dello Stato ope-

rate dal fascismo»³⁰. Significa (anche) che, nella strategia istituzionale del fascismo, i tempi erano maturi per effettuare la richiamata “autocostituzionalizzazione”: una trasformazione³¹ ch'era – pure – in certa misura scontata.

Il processo di ristrutturazione dello Stato teorizzato e realizzato da Alfredo Rocco – «ispiratore egemone della politica del diritto»³² del fascismo – conosce nell'inverno 1928 una stagione fondamentale e rappresenta anzi il suggello della fitta trama di cui si compone il suo disegno costituzionale che va in tal modo assumendo una (auspicata) consolidazione e stabilizzazione e non meno una più puntuale definizione. S'esplica una progettualità assolutamente coerente per cui in seguito alle così dette “leggi di difesa” – e basti citare la *Legge contro l'attività di propaganda degli esuli politici* nonché, e ancor di più, i notissimi *Provvedimenti per la difesa dello Stato* – viene varata una poderosa riforma costituzionale di cui sono stadi formidabili la Legge disciplinante le *Attribuzioni del Capo del Governo* e quella *Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche* oltre quella *Sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro*. In tal senso è molto corretto asserire che l'evento dell'ultimo mese del '28 «più che un inizio sembra un punto di arrivo, la fine, semmai, di un processo costituente»³³. È senza dubbio così.

3. Il Gran Consiglio nel guado: tra Partito e Stato

Un tale approdo era necessario ed anzi indifferibile. Sullo sfondo, ma bene avvertita, palpitava, pressante ed assillante, una urgenza.

Appare ben riscontrabile in seno al fascismo ed al suo dispiegarsi nella storia la chiara tendenza volta dapprima ad incrinare e poi a distruggere il diaframma esistente tra Partito e Stato nello scoperto tentativo di riavvicinare quelle due grandi entità, accostarle e – da ultimo – farle coincidere. La ricerca di un punto di incontro avviene – non sorprende – con innegabili forzature. È il caso – corrente l'aprile 1927 – della «inattesa quanto sconcertante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno»³⁴ della Carta del Lavoro a seguito della «sua approvazione da parte del Gran Consiglio»³⁵.

L'autocostituzionalizzazione voleva dire, appunto, immettere e inserire il Partito nello Stato, attribuendogli un ruolo decisivo. È Rocco a scrivere che con il Gran Consiglio si compie «l'identificazione dello Stato con il regime»³⁶. Si ponga mente all'articolo 2 della Legge 9 dicembre 1928. Esso statuisce che «il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è, di diritto, il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo». Questa – a mio avviso – è la "petrosa Itaca" del fascismo per come l'abbiamo conosciuto dall'ottobre '22 al luglio '43 nel senso che tutto è preordinato e pensato al fine di addivenire a codesto risultato. Non a caso un commentatore del provvedimento osservava – nel 1935 – che «c'è una cosa che la legge non dice, forse perché nel '28 bisognava ancora evitare di offendere certe suscettibilità costituzionali, ma che si intende da sé. Il Capo del Governo è tale – proprio anche giuridicamente parlando – in quanto è capo del Partito unico»³⁷. Insomma si può ricoprire la carica di Capo del Governo in quanto si è a Capo del Partito unico e suprema espressione di questo. Non viceversa. Sarebbe bene tenere (sempre) a mente questo rilievo.

Ma si badi: la vittoria del Partito, per il tramite della sua consacrazione e del suo più elevato riconoscimento, è in verità solo apparente³⁸. Esso è (e rimane) chiaramente subordinato allo Stato³⁹. Ciò, innanzi tutto, per la nota «diffidenza»⁴⁰ – o, forse e più precisamente, il segreto timore – di Mussolini per il Partito. Nella mente del dittatore il Gran Consiglio fu, anche, un modo efficace per risolvere quello che dovette apparirgli il "problema" del Partito, della sua presenza e della sua – teorica almeno – ingerenza⁴¹. Egli si mostrò abile nel servirsene – aggirando i rischi comunque insiti nella natura collegiale dell'organo e che avrebbero potuto «in qualche modo»⁴² alterare e compromettere le dinamiche in atto – e nello sfruttarne anzi le potenzialità, controllandolo e subordinandolo nettamente alla sua persona⁴³. Ecco che la preferenza accordata allo Stato rimontava alla convinzione di poter perpetuare con maggior agio il proprio potere. Quando Roberto Farinacci nell'ottobre 1925 provò ad opporsi ad un ordine del giorno del Gran Consiglio che non era stato votato il duce gli fece telegrafare che «i miei ordini non si votano, si accettano e si eseguono senza chiacchiere aut riserve, perché *Gran Consiglio non è un parlamentino e nel Gran Consiglio non si è mai – dico mai – proceduto a votazioni di sorta*»⁴⁴.

Tuttavia egli non si sentì garantito a sufficienza dalle norme del '28⁴⁵: non gli bastò vedersi attribuita la presidenza del consenso ed il duplice diritto di convocazione – ad assoluta sua discrezione – e di fissazione dell'ordine del giorno ovvero di predefinizione delle discussioni circa le quali – è d'uopo aggiungere – il "regolamento interno" gli conferiva in sovrappiù la «facoltà di interrompere in ogni momento la discus-

sione su qualsiasi questione e di sospendere la esecuzione delle deliberazioni»⁴⁶.

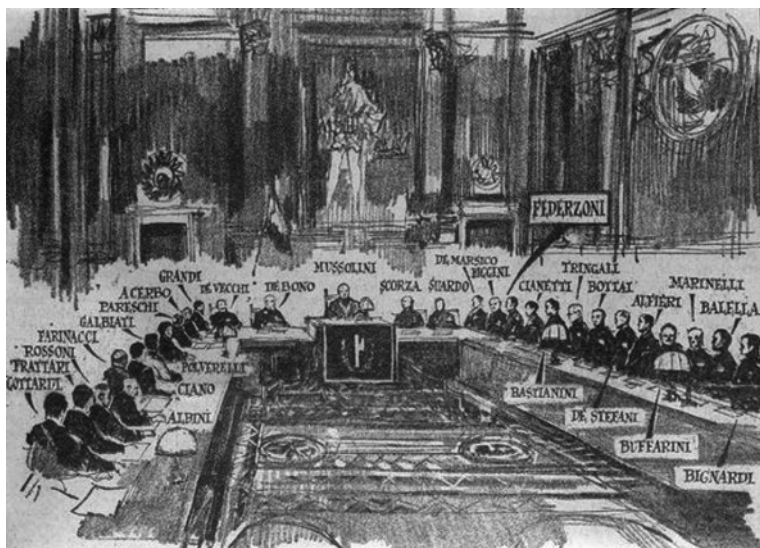
E fu la Legge n. 2099 del dicembre 1929, *Modifiche alla legge sul Gran Consiglio*⁴⁷. Tali modifiche incidevano sulla composizione dell'assise per cui, ad un anno esatto, si interveniva nel chiaro senso di ridimensionarne in misura sensibile il numero per consentire al dittatore di ribadire il suo (assoluto) primato nonché «conservare la propria libertà di azione»⁴⁸. In quello stesso mese – poco felice per l'organo – il nuovo Statuto del Partito aveva determinato «l'evidente messa in ombra del Gran Consiglio»⁴⁹, privato di significativi poteri.

Tra i numerosi sentieri imboccati dal costituzionalismo fascista quello che porta al Gran Consiglio è uno dei maggiori ma, per paradosso, anche uno tra quelli in assoluto meno battuti in quanto non si presta – per le sue difficoltà (o particolarità) – al camminatore improvvisato. Quest'organo rappresenta uno strappo sussultorio, ma poderoso, nell'assestamento del regime. Con esso s'assiste alla creazione di un inedito ed esteso spazio giuridico/istituzionale e politico: si tratta di discernere il posto dell'individuo (e della massa) nello Stato per il tramite del Partito. È il problema della forma assunta dal nuovo ordine; è il problema della «organizzazione della totalità»⁵⁰; è il problema, ancora, dello "spazio" inteso in senso figurato (politico e giuridico, di nuovo) ma non meno fisico. Ecco che emerge prepotente il tema del consenso. Un ampio consenso – non rileva, qui e ora, quanto spontaneo e quanto indotto – altro non è se non spazio che si apre. E tanto più se ne disvela quanto maggiore è l'abilità e la forza del partito e anche la qualità della sua rappresentanza. In questo frangente esatto si colloca la nascita del Gran Consiglio.

Esercitandomi in un esercizio di traduzione posso asserire che Partito unico vuol dire (enorme) spazio esclusivo e Gran Consiglio significa presenza qualificata anzi quanto più qualificata possibile – in seno al regime – degli *optimates*, «in senso fascista»⁵¹, della Rivoluzione. Un «areopago»⁵² ha sostenuto, con acume, un filosofo del diritto. L'alto consesso coltiva l'ambizione d'essere l'evoluzione del Partito ovvero la più pregevole rappresentanza dello stesso per cui viene declinata con termini di oggettiva novità – ed anche «con vivo senso di suggestività»⁵³ – la «risposta ad un quesito tradizionalmente posto dalla giuspubblicistica»⁵⁴, del resto. E ancora. Muovendosi in tal senso Mussolini aveva modo di (provare a) risolvere «uno dei suoi più urgenti problemi»⁵⁵ ovvero la creazione – appunto – di «spazi per gli uomini nuovi dal fascismo»⁵⁶ con lo scoperto obiettivo «di formare un'organica classe dirigente»⁵⁷, nella prospettiva non dimenticata – e non dimenticabile – di "coordinare e integrare tutte le attività del Regime" operando una sorta di colossale *reductio ad unum* per cui le masse – ora organizzate, o piuttosto irreggimentate, ed articolate entro una pletera di istituzioni – potessero ritrovarsi nel Gran Consiglio e così conoscere «l'organo di sintesi, di disciplina e di coordinamento di esse e della loro azione»⁵⁸.

4. «Il Gran Consiglio Fascista, che cos'è?»

Intervenendo presso il Senato del Regno l'8 giugno 1923 Mussolini in persona si poneva il quesito che dà il titolo al presente paragrafo. La risposta non lasciava – al solito – margini per dubbi di sorta: «È l'or-



Composizione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943

gano di coordinazione e di temperamento fra le forze fasciste responsabili di Governo e le forze, esse pure responsabili, del Partito. *Tra tutti gli organi creati dalla Rivoluzione dell'ottobre, il Gran Consiglio è la creazione più originale, più seria, più efficace*⁵⁹. Soltanto nel 1928 però queste parole ebbero modo di ottenere un adeguato riconoscimento. Al netto di quanto anticipato, due furono gli ulteriori aspetti di interesse e rilievo. I due profili senza dubbio principali, a dir-la tutta. Alludo, *ça va sans dire*, agli articoli 12 e 13 della Legge n. 2693 del '28. Il primo – segnante il debutto nell'ordinamento della categoria delle leggi costituzionali – sanciva l'obbligo di consultare l'assise «su tutte le questioni aventi carattere costituzionale» venendo repute «sempre» tali «le proposte di legge concernenti» materie senza dubbio fondamentali di cui si stilava apposito elenco che ricomprendeva, tra l'altro, «la successione al Trono,

le attribuzioni e le prerogative della Corona» (I); «la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei Deputati» (II); «le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo» (III); «i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede» (VI)⁶⁰. Il secondo attribuiva invece al Gran Consiglio il diritto – ma «su proposta del Capo del Governo» – di formare e tenere aggiornata una “lista” contenente i nomi da sottoporre al Re «in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo»⁶¹.

Tralascio volutamente l'impressionante mole di questioni e interrogativi insorgenti rispetto alla effettiva portata, alla estensione ovvero ai limiti di codeste norme⁶². Il mio è un rapido sorvolo sulla fenomenologia costituzionale fascista in quanto indagare circa il Gran Consiglio non può che risolversi nel tangere una quantità di problemi relativi al Partito, al regime, alla “totalita-

rietà" (vera od asserita) del medesimo, al sovrano, al Parlamento, alla rappresentanza politica e, non per ultimo, all'«indirizzo politico»⁶³ – che è qualcosa in più della "attività di governo" – il che è come dire interrogarsi su tutto lo scibile costituzionale e pubblico del Ventennio⁶⁴. E qualificare ciascuno di questi aspetti essenziali si traduce nel concorrere a riqualificare lo stesso "organo supremo del fascismo"⁶⁵. Mi limito pertanto a richiamare l'attenzione soltanto sulle problematiche funzionali alla prospettiva di analisi che ho privilegiato.

E dunque. *Nulla quaestio* circa «l'importanza e la gravità di queste attribuzioni»⁶⁶, come osservò De Felice, che andarono ad investire con violenza, *in primis*, i diritti della Corona addirittura non omettendo di paventare perfino una qualche ingerenza sulla legge salica. È lapalissiano che – nello spirare del 1928 – qualcosa si spezza senza rimedio nell'ordine giuridico se già l'anno precedente – prima del provvedimento in questione – il dittatore stesso aveva ravvisato nella semplice esistenza del Gran Consiglio «la condanna a morte del vecchio stato demo-liberale e cioè del suo giuoco costituzionale»⁶⁷ e se *Il Popolo d'Italia* a mezzo del dicembre 1922 definiva «eventuali obiezioni dal punto di vista del "puro costituzionalismo" come inconsistenti»⁶⁸. Si direbbe che – *ab origine* – non difettesse la consapevolezza dello strappo consumatosi, che penso di poter definire un vero e proprio "quanto di sfida" gettato (in faccia) agli assetti, ed alla dottrina, tradizionali. Ne aveva contezza Sergio Panunzio il quale – riflettendo circa i "problemi costituzionali della Rivoluzione" – faceva presente che con la legge sul Gran Consiglio era terminata, per i giuristi, la Quaresima e poteva – finalmente – avere inizio la Pasqua⁶⁹ ov-

vero una nuova stagione di studi poggiante sul presupposto che «bisogna riflettere sempre che *la legge più importante per capire lo Stato fascista nel suo ordinamento giuridico costituzionale è appunto la legge sul Gran Consiglio*»⁷⁰. Un testo che sarebbe errato tentare di apprezzare «isolatamente, in sé e per sé»⁷¹ dovendo venire inteso come parte di un ben più ampio disegno nel quale affrettarsi – con Santi Romano – a riconoscere ed individuare nel Gran Consiglio, innanzi tutto, «il consulente ordinario del Governo in materia politica»⁷². Una consulenza⁷³ mai vincolante che però – proprio perché «coordina e integra tutte le attività del regime» (art. 1) – non può che presentarsi, come rimarca Chimienti, quale «sintesi capace di imprimere alla *politica generale* del paese unità di direttive e di disciplina; ed insieme, ove occorra, modificazioni di fini e di mezzi»⁷⁴. Fin troppo ovvio rilevare che – nel mutato assetto di poteri – tale imprescindibile funzione, ed azione, non poteva più essere di esclusivo appannaggio della Camera dei Deputati e del Senato del Regno occorrendo qualcos'altro. Qualcosa di diverso. Qualcosa di nuovo. Per questa ragione Giovanni Gentile aveva buon gioco nell'opinare che «la rappresentanza non è più bicamerale ma tricamerale» per effetto della presenza di una terza camera, che concentra e purifica ogni elemento più genuinamente politico della volontà nazionale, e che somma ed organizza ogni forza effettiva che possa pretendere di rappresentare e interpretare cotesta volontà e concorrere pertanto alla determinazione del Potere⁷⁵.

Rocco – con incontestabile genialità orientata sull'ingegneria costituzionale – era venuto approntando a vantaggio del fascismo «l'organo adatto alla propria costituzione»⁷⁶. Infatti si tenga anche a mente

che il congegno istituzionale era perfezionato dal – ricordato – articolo 13 della legge del '28 per mezzo del quale il Gran Consiglio designava il futuro Capo del Governo. Gli interpreti più prossimi alle camicie nere ricondussero la maggiore innovazione del provvedimento in parola a tale aspetto⁷⁷, che accantonava in un angolo le (ormai superate dai tempi) consultazioni parlamentari⁷⁸. Un giurista espressione della più genuina tradizione come Ranalletti⁷⁹, invece, pur ribadendo, con tono asciutto, le prerogative regie – stimate come «in alcun modo»⁸⁰ vulnerate – si vedeva costretto a riconoscere che, con la riforma in oggetto, era possibile considerare «risolto definitivamente»⁸¹ il (grande) nodo relativo alla “forma di Governo dello Stato” per cui nel Regno d'Italia, a suo dire, s'era affermata «una varietà»⁸² del sistema costituzionale.

Una volta di più è condivisibile Fioravanti quando riconosce ai «giuspubblicisti della nuova generazione» notevole acume e rinnovata, e felice, sensibilità di approccio⁸³. A Costantino Mortati – ad esempio – non sfugge che nella «esatta impostazione e definizione dei rapporti fra Stato e Partito» si rinviene la «questione veramente cruciale del nostro diritto costituzionale»⁸⁴ di cui il Gran Consiglio rappresenta non trascurabile manifestazione della nuova forma di governo definita “regime del Capo del Governo”⁸⁵. Nell'innegabile, poderoso, movimento volto a «costruire»⁸⁶ ed a «pensare lo Stato»⁸⁷, ripensarlo e (ri) distribuire, *rectius* allocare, il potere a parer mio è lecito individuare un *passepourtout* interpretativo che consente di identificare nel Gran Consiglio la cifra delle operazioni giuridiche e istituzionali del fascismo. Circa tale organo s'è evidenziato che «le interpretazioni sulla sua stessa natura ri-

sultano tra loro discordanti, quando non antitetiche»⁸⁸. A differenza di chi ne ha disconosciuto il ruolo e il senso⁸⁹, io – al contrario – concordo in particolare con Livio Paladin⁹⁰ e Paolo Ungari. Quest'ultimo ha definito il Gran Consiglio il vero e ristretto “parlamento” del fascismo, l'adunanza dei *proceres*, dei “grandi” dello Stato, che si riunisce e delibera in segreto, viene sentito dal capo nei momenti decisivi e ne designa il successore, approva le liste dei candidati alla prima Camera e dà obbligatoriamente il suo parere sulle leggi costituzionali in senso formale. È, soprattutto, la sintesi collegiale delle istituzioni della Rivoluzione⁹¹.

Mi verrebbe da opinare – con l'abate Sieyès – che il Gran Consiglio al pari del Terzo Stato “*c'est tout*”. In realtà è ravvisabile un (enorme) *però*.

5. Il suicidio del sicario

Mortati coglie lo «spiccato contrasto tra la modestia delle funzioni assegnate dalla legge a tale organo e l'effettiva importanza che in realtà esso riveste nello Stato fascista»⁹² tanto che non è mancato chi ha ravvisato l'esistenza di un regime del «Capo del Governo in Gran Consiglio»⁹³. Altri ha riconosciuto la «discrepanza tra la enorme portata formale delle leggi sul Gran Consiglio e la scarsa rilevanza pratica delle stesse»⁹⁴. Insomma v'è un ennesimo “non detto”⁹⁵ e si ritrovano a convivere il gigante politico ed il nano giuridico, il piano del voler essere e quello dell'essere. Insieme danno vita ad una creatura strana e sconosciuta: se Cappellini definisce «quasi ipogrifi e ircocervi giuridici»⁹⁶ quelle che Viora ha battezzato come consolidazioni,

che dire di quest'organo? Occorrerebbe divertirsi a sfogliare un poderoso bestiaro medievale per abbozzare una risposta appena soddisfacente e infatti Abbamonte lo definisce sbrigativamente un *monstrum*⁹⁷. Intendo dire che il Gran Consiglio è il frutto di aspirazioni, progetti, velleità, ambizioni e desideri politici da un lato e funzioni, norme, competenze, prerogative e regolamenti giuridici dall'altro. Un intricato groviglio – anzi un vero garbuglio⁹⁸ – attraverso cui si palesa moltissimo del Ventennio: il suo farsi regime; il suo affiancarsi – non sostituirsi – agli organi dello Stato liberale⁹⁹; la circostanza che molte delle sue scelte più pregnanti – sol si pensi alle *Carte del Lavoro*, della *Scuola e della Razza* – sono riconducibili a quest'organo; le frizioni con i Savoia; il suo svelarsi come perenne compromesso; la sua incompiutezza di fondo. Si riscontra, in altri termini, quella che Melis chiama «l'intima contraddizione di un regime a vocazione totalitaria costretto a svilupparsi nell'alveo della forma istituzionale monarchica e nella vigenza dello Statuto albertino»¹⁰⁰. Il Gran Consiglio anima, e rappresenta, questa enorme "contraddizione" di cui esso stesso è prima vittima – messo in sonno dal dittatore¹⁰¹ – e poi carnefice all'atto conclusivo. A tal proposito, fa specie pensare a Mussolini – così lo rende la memorialistica – che, quasi fosse un oscuro avvocato di provincia, il 26 luglio si presenta in udienza al cospetto del Re con un memoriale volto a «dimostrar scientificamente l'incostituzionalità del voto del Gran Consiglio»¹⁰².

Un'ultima breve ma essenziale annotazione. È il Gran Consiglio – in un ordine del giorno del 14 marzo 1938 – ad annunciare il «completamento della riforma costituzionale con l'aggiornamento dello Statuto

del Regno»¹⁰³. Ma il proposito resta tale, il progetto non si compie e la "contraddizione" non è superata. Il Gran Consiglio – recitante un ruolo assolutamente centrale come aveva inteso, prima di tanti altri, Silvio Trentin¹⁰⁴ – resta a presidiare, «difendere e conservare le trasformazioni compiute»¹⁰⁵. Rappresenta il tempio dell'ortodossia fascista e i suoi membri sono i gelosi custodi della fiamma di quel credo. Il suo compito, *ex* articolo 12, era quello di blindare «il nuovo assetto costituzionale, subordinando ogni intervento all'assenso del massimo organo del fascismo [...]». Era un modo attraverso cui la rivoluzione fascista si tutelava per il caso di una (peraltro piuttosto improbabile) controrivoluzione»¹⁰⁶.

Concordo con Gregorio quando evidenzia l'assurdo paradosso di un ente chiamato a svolgere il ruolo di garante dell'ortodossia costituzionale, nell'esatto momento in cui proprio la sua istituzione contribuiva ad affossarne definitivamente una, quella liberale, senza tuttavia averne ancora prodotta una nuova¹⁰⁷. E non risulta privo di interesse – quanto ai possibili sviluppi di cui fu suscettibile il profondo e vasto pelago giuspubblicistico – la coerente osservazione di chi riteneva necessaria – introdotta la categoria delle "leggi costituzionali" – l'istituzione di un organo giurisdizionale in grado di dirimere eventuali contrasti di attribuzioni e di competenze¹⁰⁸. Ossia di una (sorta di) Corte Costituzionale¹⁰⁹.

Per una hegeliana "astuzia della Ragione" il 25 luglio 1943¹¹⁰ avviene che il Gran Consiglio – che avrebbe dovuto contribuire a liquidare ciò che restava del vecchio mondo *ante* Rivoluzione e a scongiurare attacchi al *novus ordo* – non si riconosce più in Mussolini e votando a maggioranza l'ordine del giorno presentato da Grandi¹¹¹ sopprime

quello stesso mondo a difesa del quale era stato pensato.

È il suicidio del sicario. Sembra quasi il titolo di un romanzo del mio amatissimo

Simenon. A me pare che sia ciò che è accaduto.

¹ D'ora innanzi *simpliciter* P.N.F.

² Sempre molto utile per i suoi repertori è M. Missori, *Gerarchie e statuti del P.N.F. Gran consiglio, Direttorio nazionale, Federazioni provinciali: quadri e biografie*, Roma, Bonacci Editore, 1986 (soprattutto, per quanto qui di interesse, pp. 19-57). Nelle note indicherò per brevità l'organo G.C.

³ Talchè J. Le Goff (*La civiltà dell'occidente medievale*, Torino, Einaudi, 2013, p. 192, nota 7) ha rammentato che «l'essenziale delle ossessioni degli uomini nel Medioevo si ritrova presso due grandi artisti»: I. Bosch e Brueghel.

⁴ E. Fimiani, *Fascismo e regime tra meccanismi statutari e costituzione materiale (1922-1943)*, in M. Palla (a cura di), *Lo Stato fascista*, Milano, La Nuova Italia, 2001, p. 172.

⁵ R. De Felice, *Mussolini il fascista I. La conquista del potere 1921-1925*, Torino, Einaudi, 1966, pp. 415-417. I lavori dello storico reatino, nonché quelli di Aquarone e Pombeni di seguito citati, continuano ad essere essenziali (anche) per la prospettiva di studio qui assunta.

⁶ A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 2003, p. 15.

⁷ M. Rocca, *Come il fascismo divenne una dittatura*, Milano, Edizioni librarie italiane, 1952, p. 112.

⁸ C. Rossi, *Mussolini com'era. Radioscopia dell'ex dittatore*, Roma, Ruffolo Editore, 1947, p. 144.

⁹ L. Di Nucci, *Lo Stato-partito. Genesi, evoluzione e crisi 1919-1943*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 174.

¹⁰ C. Costamagna, *Elementi di diritto pubblico fascista*, Torino, Unione

Tipografico-Editrice Torinese, 1934, p. 246.

¹¹ Si badi che gli unici «membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato», cioè a vita, sono «i quadrumviri della Marcia su Roma» (Legge 19 dicembre 1929 n. 2099 articolo 2; in precedenza, Legge 9 dicembre 1928 n. 2693 articolo 4, anche «coloro che, per la loro qualità di membri del Governo, abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni» nonché «i Segretari del P.N.F. usciti di ufficio dopo il 1922»).

¹² C. Meloni, *La legge sul Gran Consiglio del Fascismo*, in «Foro amministrativo», V, 1929, parte IV, p. 90 nota n. 1.

¹³ R. Cerciello, E. Gatta, *L'ordinamento del Gran Consiglio del Fascismo*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», VI, 1929, p. 38. P. Ungari (*Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, Morcelliana, 1963, p. 103, nota 105) definisce il G.C. — dopo aver ricordato che già Rocco nella relazione al Senato effettua il paragone con uno stato maggiore — «vera *Gefolgschaft* dei fidi del Führer italiano, da lui nominati e revocati, e riuniti al modo di uno stato maggiore». Anche G. Volpe — *Storia del movimento fascista (1919-1932)*, in Id., *Scritti sul fascismo 1919-1938*, Roma, Volpe, 1976, II, p. 138 — considera il G.C. come «l'alto comando e lo stato maggiore» del fascismo.

¹⁴ M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-*

2007), Milano, Giuffrè, 2009, II, p. 1018 (originariamente in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 28, 1999, p. 834).

¹⁵ E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Roma, Carocci, 2008, p. 17.

¹⁶ Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario* cit., p. 16.

¹⁷ B. Mussolini, *Introduzione*, in Partito Nazionale Fascista, *Il Gran Consiglio nei primi cinque anni dell'Era Fascista*, Roma-Milano, Libreria del littorio, 1927, p. XI.

¹⁸ Per cui si parla di «"Gran Consiglio del Fascismo" nel comunicato istitutivo; "Gran Consiglio del Partito Nazionale Fascista" nella prima riunione, "Gran Consiglio Nazionale Fascista" dal 13 febbraio; "Gran Consiglio Nazionale del Fascismo" dal 13 marzo. Altrettanta indecisione iniziale nella scelta dei luoghi di riunione: al Grand Hotel (cioè privatamente presso Mussolini) in gennaio; presso la direzione nazionale del PNF nel febbraio e nel marzo; presso il Governo (nella sala di Riunione dei Sottosegretari nel Salone della Vittoria a Palazzo Chigi) nell'aprile-maggio; a Palazzo Venezia da luglio. Un itinerario non privo di significato», P. Pombeni, *Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma-partito del fascismo*, Bologna, il Mulino, 1984, p. 48.

¹⁹ Lo leggo in Costamagna, *Elementi* cit., p. 247.

²⁰ A. Ferracci, *La figura costituzionale del Gran Consiglio*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», VI,

- 1929, p. 214 (corsivi originali).
- ²¹ Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario* cit., p. 16.
- ²² G. Melis, *Fascismo (ordinamento costituzionale)*, in «Digesto delle discipline pubblicistiche», VI, Torino, Utet, 1991, p. 260.
- ²³ Fimiani, *Fascismo e regime* cit., p. 124.
- ²⁴ *Ibidem*.
- ²⁵ C. Schwarzenberg, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Milano, Mursia, 1977, p. 77: «Fu, infatti, proprio lo stesso Gran Consiglio (sessione 17-19 settembre 1928) ad approvare all'unanimità il disegno di legge che doveva disciplinare le sue funzioni. Poco dopo, il 30 settembre, questo disegno di legge ricevette il placet del Consiglio dei Ministri e con rapidità fulminea fu approvato dal Parlamento, tanto che la relativa legge 9 dicembre 1928 (*Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo*) fu pubblicata pochi mesi dopo».
- ²⁶ Pombeni, *Demagogia e tirannide* cit., p. 191.
- ²⁷ Il testo può leggersi in Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario* cit., pp. 493-495.
- ²⁸ Art. 11, 2° e 3° Legge 1928 n. 2693.
- ²⁹ Art. 11, 1° Legge 1928 n. 2693.
- ³⁰ S. Cassese, *Lo Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 38; ovvero «la modificazione del sistema rappresentativo e l'integrazione del Partito fascista nello stato», appunto.
- ³¹ Evocativo sin dal titolo è il lavoro di A. Rocco, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista*, Roma, La Voce Anonima editrice, 1927.
- ³² M. Sbriccoli, *Rocco Alfredo*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia* cit., II, p. 993 (ma, in origine, in V. De Grazia e S. Luzzatto, a cura di, *Dizionario del fascismo*, Torino, Einaudi, II, 2003, p. 533).
- ³³ L. Carlassare, *La "rivoluzione" fascista e l'ordinamento statutario*, in «Diritto pubblico», II, 1996, n. 1, p. 58. G. Vassalli (*Passione politica di un uomo di legge*, in *Alfredo Rocco. Discorsi parlamentari. Con un saggio di Giuliano Vassalli*, Bologna, il Mulino, 2005, p. 49) aggiunge che con la Legge n. 2693 «Rocco terminava la sua funzione di "costituente" (secondo alcuni di "creatore della rivoluzione legale") e il regime dittatoriale veniva completato anche dal lato giuridico».
- ³⁴ M. Gregorio, *L'idea di costituzione nella giuspubblicistica italiana degli anni Trenta*, in I. Birocchi, G. Chioldi, M. Grondona (a cura di), *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta*, Roma, RomaTrePress, 2020, p. 186.
- ³⁵ *Ibidem*.
- ³⁶ A. Rocco, *Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo*, in *Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco*, III, *La formazione dello Stato fascista (1925-1934)*, Milano, Giuffrè, 1938, p. 945.
- ³⁷ E. Cropaio, *Il Partito unico*, in *Il Diritto del lavoro*, IX, 1935, I, p. 270.
- ³⁸ Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario* cit., p. 162; R. De Felice, *Mussolini il fascista II. L'organizzazione dello Stato fascista 1925-1929*, Torino, Einaudi, 1968, pp. 321-313.
- ³⁹ Diffusamente E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo* cit., pp. 175 ss.
- ⁴⁰ Pombeni, *Demagogia e tirannide* cit., p. 197.
- ⁴¹ È corretto rilevare che per il tramite del G.C. si realizzò uno stadio della «operazione di imbrigliamento del Partito», F. Perfetti, *Lo Stato fascista. Le basi sindacali e corporative*, Firenze, Le Lettere, 2010, p. 34.
- ⁴² N. Tranfaglia, *Sulle istituzioni del regime fascista (1925-1934)*, in Id., *Dallo stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche*, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 143.
- ⁴³ Non è errato quanto sostiene De Felice, *Mussolini il fascista*, I. *La conquista del potere* cit., p. 418, quando afferma che «ciò che il G.C. valorizzava era la persona del mediatore, cioè dello stesso Mussolini».
- ⁴⁴ A. Lyttelton, *La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929*, Bari, Laterza, 1974, pp. 458-459 (corsivo mio).
- ⁴⁵ E nonostante «il salto qualitativo dal progetto al testo è evidente: nel primo è previsto un nuovo organo costituzionale, con poteri limitati, ma indubbiamente cruciali. Nel testo della legge il Gran Consiglio è ridotto ad un organismo privo del potere di iniziativa e completamente subordinato ad una sua attivazione esterna da parte del dittatore», Pombeni, *Demagogia e tirannide* cit., p. 193.
- ⁴⁶ Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario* cit., p. 160, nota 1. Si trattava dell'art. 2 del regolamento interno, datato 8 aprile 1929.
- ⁴⁷ Testo in Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario* cit., p. 505.
- ⁴⁸ Lyttelton, *La conquista del potere* cit., pp. 691-692.
- ⁴⁹ Ivi, p. 171. Sul punto pure A. Pedio, *La cultura del totalitarismo imperfetto. Il "Dizionario di Politica" del Partito nazionale fascista (1940)*, Milano, Edizioni Unico-pli, 2000, p. 121.
- ⁵⁰ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 4. L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 251.
- ⁵¹ G. Giurati, *Fascismo*, in *Nuovo Digesto Italiano*, V, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1938, p. 956: «nel senso fascista, di uomini singolarmente esperti nel governo della cosa pubblica e particolarmente devoti all'interesse dello Stato».
- ⁵² G. Perticone, *Fascismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino, Unione tipografico-Editrice torinese, 1961, p. 109.
- ⁵³ A. Ferracci, *La figura costituzionale del Gran Consiglio* cit., p. 207.
- ⁵⁴ P. Costa, *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 141.
- ⁵⁵ S. Lupo, *Il fascismo. La politica in un regime totalitario*, Roma, Donzelli, 2000, p. 210.

- ⁵⁶ *Ibidem*.
- ⁵⁷ *Ibidem*.
- ⁵⁸ O. Ranalletti, *Il Gran Consiglio del Fascismo e la forma di governo dello Stato italiano*, in «Rivista di diritto pubblico», 1929, p. 321.
- ⁵⁹ Lo leggo in P. Colombo, *La monarchia fascista 1922-1940*, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 66-67.
- ⁶⁰ Ex articolo 12 della Legge 9 dicembre 1928 n. 2693 le restanti «questioni» riguardavano: «la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche» (IV); «l'ordinamento sindacale e corporativo» (V); «i trattati internazionali, che importino variazioni al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all'acquisto di territori» (VII).
- ⁶¹ Articolo 13, I comma, Legge 1928 n. 2693. Il comma II aggiungeva che il G.C. formava e teneva aggiornata anche «la lista delle persone» ritenute «idonee ad assumere funzioni di Governo». Tra gli altri, Aquarone (*L'organizzazione dello Stato totalitario* cit., p. 161) ricorda che tali norme rimasero «lettera morta».
- ⁶² Il lavoro più organico in materia è quello di P. Biscaretti di Ruffia, *Le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo*, Milano, Giuffrè, 1940. Rinvio per esempio alle pp. 35-80 ove vengono individuati, e sviscerati, non meno di «dodici punti», ovvero "problemi", relativi all'applicazione dell'articolo 12 della Legge n. 2693.
- ⁶³ Opportunamente richiama questo aspetto G. Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 150-156.
- ⁶⁴ Un esempio soltanto. R. Martucci (*Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica. 1848-2001*, Roma, Carocci editore, 2006, p. 179) ricorda che «venne immediatamente mossa la contestazione che si trattasse di un inutile doppione del Consiglio dei Ministri».
- ⁶⁵ Valendo, ovviamente, anche il contrario.
- ⁶⁶ De Felice, *L'organizzazione dello Stato fascista* cit., p. 305. Lo storico ricostruisce le resistenze sovrane avverso questi attentati alle proprie prerogative (pp. 306-311). Sul punto F. Quaglia, *Il ruolo della Corona nella dottrina costituzionalistica dopo le riforme fasciste*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXII, 1, giugno 2002, pp. 83-107; ed anche (più in generale) P. Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 96-101.
- ⁶⁷ Così nella *Introduzione* citata alla nota n. 17.
- ⁶⁸ A. Cecconi, *Il Gran consiglio del fascismo* (s.l. s.n.), 1989, p. 55.
- ⁶⁹ S. Panunzio, *Gran Consiglio fascista e Maggior Consiglio di Venezia*, in Id., *Rivoluzione e Costituzione (Problemi costituzionali della Rivoluzione)*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1933, pp. 140-141, ove leggesi: «Ora che [...] abbiamo il disegno di legge sul Gran Consiglio, anche per i costituzionalisti finisce la Quaresima, e comincerà, ne sono certo, la Pasqua. Mussolini ha dato materia viva per far scrivere volumi su volumi ai pubblicisti con la legge sul Gran Consiglio».
- ⁷⁰ S. Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista. Appunti di lezioni*, Padova, Cedam, 1937, p. 293 (corsivo mio).
- ⁷¹ Costamagna, *Elementi* cit., p. 248.
- ⁷² S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1931, p. 204. O. Ranalletti (*Il Partito Nazionale Fascista nello Stato italiano*, Milano, Ulrico Hoepli, 1939, pp. 11-12) lo definisce «organo supremo consultivo politico della Corona e del suo governo» (corsivo originario).
- ⁷³ Obbligatoria (art. 12) o facoltativa (art. 1) ai sensi della Legge 9 dicembre 1928 n. 2693.
- ⁷⁴ P. Chimienti, *Manuale di diritto costituzionale fascista*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1933, p. 381. In questo senso con G.M. De Francesco (*Gran Consiglio del Fascismo*, in *Dizionario di Politica*, II, Roma, Isti-
- tuto della Enciclopedia Italiana, 1940, p. 365) può individuarsi nel G.C. l'organo che «assicura l'armonia fra le forze politiche e sociali della nazione, rappresentate e organizzate dal Partito fascista, e gli altri organi costituzionali dello Stato».
- ⁷⁵ G. Gentile, *La legge del Gran Consiglio*, in *Educazione fascista*, VI, 1928, VI, p. 35.
- ⁷⁶ Ivi, p. 36.
- ⁷⁷ Il più chiaro è forse G. Giuriati (*Fascismo* cit., p. 956) il quale annotava «quanto fosse pericoloso affidare le più delicate facoltà ad assemblee numerose, in cui varie sono necessariamente le opinioni e discordanti gli interessi, mentre la lista formata in tempo tranquillo, con la collaborazione dei migliori cervelli del Paese e sotto la stessa direzione di Colui che ha voluto e comandato la Rivoluzione delle Camicie Nere, offre un massimo di garanzia». Sul punto anche F. Allocca, *Il Gran Consiglio del Fascismo*, Milano-Genova-Roma-Napoli, Società anonima editrice Dante Alighieri, 1935, pp. 24-26.
- ⁷⁸ Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista* cit., p. 110, nella designazione scorgeva «l'originalità del nuovo sistema. [...] Termine medio tra il Re e il popolo è l'istituzione più geniale del Regime, sintesi del P.N.F., il Gran Consiglio».
- ⁷⁹ M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazione dello Stato*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, cit., p. 43.
- ⁸⁰ O. Ranalletti, *Il Gran Consiglio del Fascismo e la forma di governo dello Stato italiano*, cit., p. 325.
- ⁸¹ Ivi, p. 326.
- ⁸² «Il nostro è indubbiamente un sistema di governo, che a quello costituzionale decisamente si accosta: e di questo, ci sembra, solo una varietà», ivi, p. 338. Anche in Id., *Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto pubblico italiano*, Padova, Cedam, 1929, p. 195.
- ⁸³ Fioravanti, *Costituzione, ammi-*

nistrazione e trasformazione dello Stato cit., p. 50.

- ⁸⁴ C. Mortati, *Sulle attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», Quinta serie, V, 1941, p. 103 (era una recensione, con critiche, al volume di Biscaretti di Ruffia citato alla nota n. 62. Biscaretti replicò con un intervento dal titolo *Le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo secondo la dottrina e la prassi più recente*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», Quinta serie, VI, 1941, pp. 121-166).
- ⁸⁵ C. Mortati, *L'ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 89 (cito dalla "ristampa inalterata con una prefazione di Enzo Chelli", risalendo l'opera, come a tutti noto, al 1931) ne limita ad esempio la qualifica di "organo supremo" ad un senso «puramente politico» e ne analizza in profondità la "designazione" prevista dall'art. 13 stimandola una «autorevole indicazione», non vincolante, e tale per cui «il Re ha un solo obbligo giuridico: quello di prendere in considerazione la lista prima di procedere alla nomina».
- ⁸⁶ A. Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano, Giuffrè, 2009.
- ⁸⁷ F. Lanchester, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2004 (ai miei fini, p. 78).
- ⁸⁸ A. Cecconi, *Il Gran consiglio del fascismo* cit., p. 53.
- ⁸⁹ A.A. Mola (*Il Gran Consiglio del fascismo*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, XII, I, Milano, Nuova-eccei, 1990, pp. 290) lo reputa una «cassa di risonanza di delibere altrui» e un «gran cerimoniere del regime».
- ⁹⁰ L. Paladin, *Fascismo*, in S. Bartole (a cura di), *Saggi di storia costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 50-52 (trattasi ovviamente del contributo apparso nella *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano,

Giuffrè, 1967, pp. 887-902).

- ⁹¹ Ungari, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo* cit., p. 104.
- ⁹² Mortati, *Sulle attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo* cit., p. 96.
- ⁹³ G.D. Ferri, *La funzione di Governo e il Gran Consiglio del Fascismo*, I, *La funzione di Governo in generale*, Roma, Athenaeum, 1939. Lo ricorda Paladin, *Fascismo* cit., p. 51.
- ⁹⁴ M. Gregorio, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 167, nota 61, secondo cui avviene «comunque un'epocale rottura con il precedente assetto costituzionale».
- ⁹⁵ Uno di quelli riscontrati da P. Calamandrei, *Il fascismo come regime della menzogna*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 19-20 quando osserva che «un accenno alla designazione del successore c'è nella legge sul Gran Consiglio; ma è un accenno frettoloso e vago, in cui si sente il desiderio del legislatore di non spiegarsi di più e di cambiar discorso: come se vi fosse sottinteso qualche arcano esoterico, che non conviene rivelare al pubblico profano».
- ⁹⁶ P. Cappellini, *Codici*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 107.
- ⁹⁷ O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 14.
- ⁹⁸ D. Fisichella (*Dittatura e monarchia. L'Italia tra le due guerre*, Roma, Carocci, 2014, p. 125) reputa la legge sul G.C. un «pastrocchio costituzionale» e aggiunge che il regime nel '28 «ronza ancora come un moscone, che non sa come e dove orientarsi, come e fin dove spingersi».
- ⁹⁹ P. Calamandrei, *La funzione parlamentare sotto il fascismo*, in A. Aquarone, M. Vernassa (a cura di), *Il regime fascista*, Bologna, il Mulino, 1974, p. 59 (e poi p. 76 ove nella istituzione del G.C. si intravedeva «la paradossale situazione di stabile vassallaggio dello Stato monarchico alla ditta-

tura del partito fascista»).

- ¹⁰⁰ Melis, *Fascismo (ordinamento costituzionale)* cit., p. 272.
- ¹⁰¹ «Nei primi sette anni, dal 1923 al 1929, il G.C. tenne trentadue sessioni e centosette sedute, nei due settenni successivi, dal 1930 al 1936 e dal 1937 al 1943, tenne rispettivamente solo nove sessioni e cinquantasette sedute e dieci sessioni e ventitré sedute perché il suo peso nella vita del regime divenne sempre minore», De Felice, *Mussolini il fascista, II L'organizzazione dello Stato fascista* cit., p. 313.
- ¹⁰² L. Federzoni, *Italia di ieri per la storia di domani*, Milano, Mondadori, 1967, p. 205.
- ¹⁰³ G. Negri, *Fascismo I) Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia giuridica*, XV, Roma, 1989, p. 4.
- ¹⁰⁴ S. Trentin, *Dallo Statuto albertino al regime fascista*, Venezia, Marsilio editori, 1983, pp. 150-175 (prima edizione notoriamente Paris, Giard, 1929). A proposito di giuristi antifascisti, non inutili i rilievi di E. Orrei, *La monarchia fascista*, Roma, Marviana, 1944, pp. 39-41.
- ¹⁰⁵ Carlassare, *La "rivoluzione" fascista* cit., p. 59.
- ¹⁰⁶ S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 140.
- ¹⁰⁷ Gregorio, *Parte totale* cit., p. 166.
- ¹⁰⁸ Panunzio, *Sviluppi costituzionali*, in Id., *Rivoluzione e Costituzione* cit., p. 206.
- ¹⁰⁹ Gregorio, *L'idea di costituzione nella giuspubblicistica italiana degli anni Trenta* cit., pp. 188-189, nota 30.
- ¹¹⁰ E. Gentile, 25 luglio 1943, Roma-Bari, Laterza, 2018. Sui discussi profili di costituzionalità dell'operazione in parola, C. Ghisalbetti, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1994*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 380-382.
- ¹¹¹ D. Grandi, *Il mio paese: ricordi autobiografici*, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 631-641.